

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA				
Anno	Titolo	Classe	Conto	Espresso
2016	4	8		
28 LUG 2016				
S166		F. 401061		
A. 455				

L'anno 2016, il giorno 28 luglio, alle ore 8:00 nella sede del Dipartimento della Conoscenza in Via Gilli, 3 a Trento, le parti rappresentate:

per la parte Pubblica

Dott.ssa Livia Ferrario



Dott. Alessandro Daldoss



e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per FLC – C.G.I.L.



per C.I.S.L. SCUOLA



per FGU settore GILDA degli Insegnanti



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del vigente CCPL del PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DI CUI AL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433, l'interpretazione autentica dell'art 20, comma 2, del CCDP concernente LE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. di data 10 marzo 2015.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART 20, COMMA 2, DEL CCDP CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. DI DATA 10 MARZO 2015.

Art. 20

criteri per le assegnazioni provvisorie di sede per docenti non soggetti a vincolo triennale

"2. Il precedente comma si applica anche ai docenti trasferiti d'ufficio da sede "Provincia di Trento", limitatamente all'anno scolastico 2015/2016."

I docenti trasferiti d'ufficio da sede "Provincia di Trento" nell'anno 15/16 sono stati immessi in ruolo prima della modifica della LP 5/2006 che ha previsto l'assunzione su sede definitiva ed il vincolo di permanenza triennale sulla sede. Le parti non intendevano limitare l'accesso all'assegnazione provvisoria per quei docenti che, immessi in ruolo prima dell'istituzione del vincolo su sede "Provincia di Trento", ma obbligati a scegliere una sede definitiva in vigenza dello stesso, non abbiano trovato disponibilità nelle sedi richieste.

Ciò premesso, le parti concordano di interpretare il comma 2 dell'art. 20 nel senso che: il precedente comma si applica anche ai docenti trasferiti d'ufficio da sede provincia di Trento nell'anno 2015/16.

